



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate su oneri deducibili e detraibili
- Fino a 120.000 euro dilazione dei ruoli concessa in automatico
- Decesso del professionista e adempimenti connessi – prima parte
- Il D.L. 36/2022 convertito in Legge
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di giugno

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	12
Nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate su oneri deducibili e detraibili	12
Fino a 120.000 euro dilazione dei ruoli concessa in automatico	14
L'Approfondimento – 1	16
Decesso del professionista e adempimenti connessi – prima parte	16
L'Approfondimento – 2	23
Il D.L. 36/2022 convertito in Legge	23
L'Approfondimento – 3	31
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di giugno	31

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Crediti d'imposta per energia e gas	IL SOLE 24 ORE 05.07.2022	Grazie alle nuove modifiche, è previsto che il Decreto Aiuti tagli, e in alcuni casi azzeri, i crediti d'imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate.
Emendamento alla cessione del credito	IL SOLE 24 ORE 05.07.2022	L'emendamento al Decreto modificherebbe l'art. 121, c. 1, lett. a) e b), D.L. 34/2020, sotto 2 aspetti, consentendo la possibilità per le banche di cedere i crediti a tutte i clienti titolari di partita Iva (e non più dei soli clienti professionali) e l'applicazione del nuovo meccanismo anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni già previste dal legislatore all'art. 121 del D.L. Rilancio.
Comunicazione Enea per super sismabonus	IL SOLE 24 ORE 05.07.2022	L'avviso Enea 1.07.2022 ha informato gli utenti che la trasmissione della comunicazione ai fini del super sismabonus è sospesa, in attesa di ricevere dal Ministero competente (Mite) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione.
Decreto Pnrr 2	ITALIA OGGI 04.07.2022	La legge di conversione del decreto Pnrr 2 conferma che dal 30.06.2022 è obbligatorio accettare per tutti gli esercenti, anche professionali, i pagamenti con il Pos: bancomat, carte di credito e carte prepagate. L'unica eccezione è l'impossibilità tecnica, ad esempio, in luoghi remoti in cui è assente la ricezione della linea telefonica.
Reato per attestazioni e asseverazioni Superbonus mendaci	ITALIA OGGI 04.07.2022	Il decreto Sostegni-ter stabilisce un reato per le attestazioni e le asseverazioni mendaci rese dai tecnici sui progetti per uscire dalla crisi Covid in quanto il tecnico abilitato che mente o omette informazioni necessarie rischia la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Bonus rimanenze	ITALIA OGGI 04.07.2022	Il D.L. 21/2022 elimina il vincolo di utilizzare il credito di imposta rimanenze in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Garanzie del decreto Liquidità nell'autodichiarazione aiuti Covid	IL SOLE 24 ORE 06.07.2022	Il Ministero dell'Economia, in risposta a un'interrogazione parlamentare al Senato, ha precisato che le garanzie rilasciate dal Fondo centrale sui finanziamenti concessi in base all'art. 13 D.L. 23/2020 costituiscono aiuti nell'ambito della sezione 3.1. del Temporary framework e, quindi, devono essere considerati tra gli "altri aiuti non fiscali e non erariali", richiesti alla sezione II del modello di autodichiarazione, e calcolati al fine del rispetto del limite comunitario.
Codice della crisi e lettere di compliance	IL SOLE 24 ORE 07.07.2022	Il 15.07 entreranno in vigore le modifiche del Codice della Crisi le quali però hanno già iniziato a produrre i loro effetti anche presso l'Agenzia delle Entrate. L'ente ha infatti inviato una lettera di compliance ai contribuenti che non risultano in regola con il pagamento del proprio debito Iva, di almeno € 5.000, scaturente dalla liquidazione periodica.
Riforma dello sport	ITALIA OGGI 08.07.2022	Il decreto di riforma dello sport, approvato il 7.07.2022, che modifica il D.Lgs. 36/2021, prevede che fino a 5.000 euro di compensi annui è prevista l'esenzione contributiva e fiscale mentre da 5.000 a 15.000 euro sarà dovuto il pagamento dei soli contributi. Sopra i 15.000 euro invece sono dovute anche le imposte.
Compensazione crediti d'imposta e malfunzionamento servizi web	IL SOLE 24 ORE 09.07.2022	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti d'imposta spettanti per l'acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all'agenzia delle Entrate entro l'11.07.2022, oltre ai crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all'Agenzia delle Entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 18.07.2022.

L'Agenzia interpreta



Sanatoria bonus R&S	PROVVEDIMENTO N. 259689/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha reso pubblico il programma necessario per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di riversamento spontaneo inerente ai tax credit relativi ai periodi d'imposta 2015-2019. La domanda telematica deve essere presentata entro il 30.09.2022. È possibile versare gli importi dovuti in unica rata entro il 16.12.2022, mentre, in caso di dilazione, la seconda rata sarà entro il 16.12.2023 e la terza entro il 16.12.2024.
Consulenza finanziaria imponibile Iva	INTERPELLO N. 360 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'attività di consulenza finanziaria resa dall'Advisor non è riconducibile ai servizi di intermediazione relativi a titoli e non può quindi beneficiare del trattamento di esenzione dall'Iva ex art. 10, n. 9) D.P.R. 633/1972.
Trust interposto e imposta di successione	INTERPELLO N. 359 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nel caso in cui un trust è fiscalmente considerato interposto rispetto al suo disponente, il decesso di quest'ultimo non può comportare la tassazione con l'imposta di successione del patrimonio del trust, in quanto si tratta di un patrimonio che, sotto il profilo civilistico, appartiene al trust e non al de cuius (disponente).
Prestazioni soggette a Iva degli Advisor finanziari	INTERPELLO N. 362 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'Iva e l'attività di consulenza finanziaria.
Esenzione Iva diritto d'uso di software fondi comuni d'investimento	INTERPELLO N. 363 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, in tema di Iva e gestione di fondi comuni d'investimento, ha chiarito che «la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato esclusivamente per l'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni» rientra nell'esenzione Iva solo

		«laddove presenti un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d'investimento e sia fornito esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché tali prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate».
Donazione diretta di denaro con atto pubblico	INTERPELLO N. 366 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la liberalità diretta di denaro con atto pubblico è fiscalmente rilevante e dunque soggetta a imposta di successione e donazione.
Cessione di fabbricato non ultimato con lavori in corso	INTERPELLO N. 365 DEL 04.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che la cessione di un fabbricato non ultimato, a causa della sospensione dei lavori di costruzione, deve essere ritenuta una cessione di area edificabile e per questo motivo, imponibile Iva con aliquota ordinaria e con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Lettere di compliance quadro VF (Iva)	PROVVEDIMENTO N. 268755 DEL 07.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha comunicato che gli operatori che nel quadro VF dell'anno d'imposta 2019 presentano un importo dell'Iva detratta superiore all'importo ricostruito sulla base delle fatture elettroniche e delle bollette doganali di importazione, saranno destinatari di lettere di compliance per anomalie del quadro VF.
Bonus musica per i figli	CIRCOLARE N. 24/E DEL 07.07.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito istruzioni anche in materia del bonus musica inserito al rigo E8/E10, cod. 45, della dichiarazione dei redditi 2022.
Test di diligenza nella cessione del credito	CIRCOLARE N. 23/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che "il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata e vigilata diligenza professionale".

Modello 730 e visto di conformità

CIRCOLARE
N. 24/E
DEL 07.07.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che ci saranno molti controlli a carico di CAF e professionisti che rilasciano il visto di conformità sui 730 per evitare la sanzione del 30% della maggior imposta accertata in caso di errori sui modelli.

Superbonus 110%

INTERPELLO
N. 369
DEL 08.07.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la sostituzione delle finestre comprensive di infissi è ammessa in detrazione al 110%, a condizione che l'intervento si configuri come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Il Giudice ha sentenziato



Regime del margine per le opere d'arte	CORTE DI CASSAZIONE N. 20612/2022	La Cassazione ha precisato quando si applica il regime Iva del margine nel caso di compravendite di opere d'arte. Nel caso di un collezionista "privato" che acquista da privato, per interesse strettamente personale, non ricorrono i presupposti per applicare l'Iva. Diversamente, se l'operazione di cessione dell'opera d'arte avviene a opera del suo autore, si applica l'aliquota Iva del 10%. Negli altri casi, la cessione di opere d'arte in Italia, da parte di soggetti passivi Iva, è soggetta a Iva al 22%.
Accertamento Imu sugli immobili di categoria D	CORTE DI CASSAZIONE N. 21115/2022	La Cassazione ha sancito che, a partire dal 2007, gli enti locali non hanno più il potere di accertamento ai fini dell'Ici e dell'Imu per gli immobili non censiti con accatastamento di categoria D, con la rendita presunta, in quanto gli stessi possono procedere con la verifica dell'esattezza del costo contabilizzato.
Tari dovuta anche per mancato utilizzo dell'immobile	C.T.R. DI FIRENZE N. 773/2022	La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha sancito che il mancato utilizzo dell'immobile e la disdetta delle utenze non esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.
Concorso nei reati tributari del consulente fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 23095/2022	La Cassazione ha confermato che il consulente in materia fiscale può concorrere, nei casi previsti dalla legge, nei reati tributari commessi dal proprio cliente.
Esdebitazione del fallito comprensivo dell'Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 18124/2022	La Cassazione ha confermato che l'esdebitazione del fallito comprende l'Iva.
Imposta di registro su interessi moratori	CORTE DI CASSAZIONE N. 21107/2022	La Cassazione ha sancito che anche se dovuti in relazione al mancato pagamento di somme assoggettate all'Iva e risultanti da un unico atto, si applica l'imposta di registro

		proporzionale del 3% sugli interessi moratori.
Patteggiamento per emissione di fatture false	CORTE DI CASSAZIONE N. 25656/2022	La Cassazione ha chiarito che in presenza di fatture false, occorre il pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, per beneficiare del patteggiamento.
Rettifica per il socio di Srl a ristretta base	CORTE DI CASSAZIONE N. 21356/2022	La Cassazione ha sancito che il socio di una società di capitale a ristretta base che non ha ricevuto l'atto di accertamento della società, ha la possibilità di contestare, nella rettifica che lo riguarda, anche il quantum della rettifica fatta di quest'ultima, senza che rilevi l'eventuale giudicato formatosi nei riguardi dell'ente partecipato.
Utili in nero nella società a ristretta base societaria	CORTE DI CASSAZIONE N. 21487/2022	La Cassazione ha confermato che nella società a ristretta base si presume che la distribuzione ai soci di utili extra contabili sia avvenuta nello stesso periodo in cui gli utili sono conseguiti e tale presunzione non può che riguardare i soggetti che al 31.12 del periodo d'imposta accertato rivestivano la qualità di socio.
Fatture soggettivamente inesistenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 26051/2022	La Cassazione ha sancito che l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti costituisce il reato di dichiarazione fraudolenta in quanto sussiste l'indetraibilità dell'Iva assolta. Tuttavia, è necessario che chi ha ricevuto la fattura e ha detratto l'Iva abbia la consapevolezza di partecipare a un illecito con il proprio acquisto.
Limiti per detrazione Iva	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-194/21	La Cassazione ha sancito che nemmeno tramite il meccanismo della rettifica è possibile recuperare l'Iva non detratta entro i termini stabiliti dallo Stato.
Rivalsa Iva con privilegio esteso	CORTE COSTITUZIONALE N. 167/2022	La Corte Costituzionale ha stabilito che il privilegio accordato dalla legge al credito per provvigioni d'agenzia dovute per l'ultimo anno deve essere

ricosciuto anche per la relativa Iva all'agente che svolga prestazione d'opera prevalentemente personale.

In breve

Nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate su oneri deducibili e detraibili

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24 pubblicata il 7 luglio, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, è stata pubblicata la prima parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi:

- alle spese che danno diritto alle detrazioni di imposta;
- ai crediti d'imposta;
- agli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'approvazione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021.

La nuova circolare-guida aggiorna la corrispondente circolare n. 7 del 25 giugno 2021 (relativa al periodo d'imposta 2020) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:

- produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione;
- conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

L'obiettivo della circolare, è quello di offrire, in riferimento ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

La circolare costituisce, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

I principali argomenti trattati sono gli oneri e le spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda e i crediti d'imposta relativi all'anno 2021.

In tema di imposte sui redditi, una novità rispetto al periodo d'imposta 2020 è rappresentata dalla detrazione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'imposta lorda di un importo pari al 19% per le spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Tale novità è stata introdotta dall'art. 1 comma 346 lett. a) della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha introdotto la lett. *e-quater*) dell'art. 15 del TUIR.

La circolare contiene, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare. In sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare n. 24/2022, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione è rilevante anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, dove è necessaria, è specificamente indicata nella circolare.

Con riferimento alle detrazioni edilizie, tema che ha subito rilevanti aggiornamenti normativi nel corso del periodo d'imposta 2021, la circ. n. 24/2022 specifica che tali detrazioni pluriennali relative a immobili saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato. Si tratta delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, di sismabonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus.

Fino a 120.000 euro dilazione dei ruoli concessa in automatico

Di Alberto De Stefani

L'articolo 19 del DPR 602/73 che contiene disposizioni in materia di dilazione dei ruoli, sta per essere modificato tramite un emendamento al DL 50/2022 in modo da *“consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”*.

Un intervento simile era stato introdotto dall'art. 13-decies del DL 137/2020 contenente disposizioni emanate al fine di fronteggiare le difficoltà anche economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica. La norma consentiva, in via provvisoria, di presentare un'istanza di rateazione dal 30.11.2020 al 31.12.2021 per debiti iscritti a ruolo fino a 100.000 euro, senza la necessità di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'articolo 19 del DPR 602/73 “originario” consentiva di presentare un'istanza di rateazione per debiti iscritti a ruolo fino a 60.000 euro. Con l'ultimo emendamento, senza la necessità di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la soglia di 60.000 euro viene portata a 120.000 euro.

Inoltre, mentre nella formulazione attuale la soglia è determinata facendo riferimento alle “somme iscritte a ruolo”, con la modifica dell'art. 19 del DPR 602/73 la soglia di 120.000 euro sarà determinata in relazione alla singola richiesta di dilazione. Questa modifica non è tuttavia chiara. Il contribuente può infatti presentare diverse domande di dilazione e la soglia dei 120.000 euro viene verificata in base a ciascuna domanda, dove ogni domanda può contenere una singola cartella o anche una serie di atti, come più cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. In attesa di un chiarimento, non è chiaro se il contribuente abbia la possibilità di dilazionare solo alcuni ruoli presenti nella cartella di pagamento.

Altra novità riguarda il numero di rate non pagate che portano alla decadenza della rateazione. Ad oggi il contribuente decade con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive ma se paga tutte le rate scadute, ha la possibilità di presentare una nuova istanza sul medesimo ruolo. Con la modifica invece, il contribuente decade con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Una volta decaduto però, non è possibile presentare una nuova richiesta per il medesimo ruolo mentre è possibile chiedere la dilazione per carichi diversi rispetto a quello oggetto di decadenza.

Infine, le modifiche trovano applicazione in relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.

ERRATA CORRIGE: si segnala che nell'articolo "Il credito d'imposta per imprese non energivore" pubblicato nel Quaderno Settimanale n. 23 del 06/06/2022 è presente il seguente errore: viene indicato che l'articolo 3, comma 1, del D.L. 21/2022 ha stabilito un credito d'imposta pari al 15% a fronte dell'acquisto di energia elettrica per le imprese non energivore. In realtà, la norma e la Circolare dell'Agenzia Entrate n.13/E del 13/05/2022 hanno stabilito che la misura del credito d'imposta è del 12%.

Ci scusiamo per l'errore.

L'Approfondimento – 1

Decesso del professionista e adempimenti connessi – prima parte

di Alessandro Marcolla

Premessa

Come noto, l'attività del libero professionista sotto il profilo civilistico:

- ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, autonoma per natura;
- è caratterizzata dalla personalità dell'incarico e del contratto;
- cessa alla morte del professionista.

Diversamente, da quanto accade in una società dove alla morte di uno dei soci questa continua ad esistere con i superstiti, l'attività professionale decade al momento del decesso del professionista.

A prescindere dall'iscrizione o meno ad un albo professionale (commercialisti, avvocati, ingegneri, etc.) il decesso del professionista comporta, però, degli obblighi in capo agli eredi. Questi soggetti, infatti, devono predisporre alcuni adempimenti di carattere civilistico e tributario, oltre che di natura finanziaria, che si rendono necessari per:

- chiudere la posizione fiscale del "**de cuius**". In tal senso si pensi alla fatturazione e alla chiusura della partita IVA;
- riscuotere eventuali crediti spettanti, già fatturati o non ancora fatturati alla data del decesso.

Di seguito, ci occuperemo di ricostruire tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle obbligazioni connesse con i versamenti delle imposte, anche alla luce dei più recenti interventi di prassi dell'Amministrazione Finanziaria. Su questo tema segnaliamo, talaltro, la recente risposta a interpello n. 785/E/2021, con cui l'Ufficio ha fornito utili indicazioni sul trattamento da riservare alle prestazioni effettuate dal professionista defunto, ma incassate dagli eredi.

La cessazione dell'attività professionale

L'Amministrazione Finanziaria ritiene che l'attività professionale possa considerarsi cessata solo se sono state ultimate tutte le operazioni giuridicamente connesse.

Ai fini della cessazione, non risulta, quindi, sufficiente l'emissione di tutte parcelle/fatture, ma occorre che tutti i rapporti giuridici pendenti siano stati conclusi.

Chiaro in tal senso è il documento di prassi n. 11/E/2007 dove l'Ufficio ha osservato che ***“l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale”***.

Sempre la stessa Amministrazione Finanziaria nella successiva risoluzione n. 232/E/2009 ha ulteriormente precisato che fino a che non stati chiusi tutti i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali e sino ***“al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata”***.

Dello stesso avviso è anche la Suprema Corte che nella pronuncia n. 8059/2016, richiamata talaltro dall'Ufficio nella risoluzione n. 34/E/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto ***“il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”***; e questo perché ***“..... il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al DPR n. 633/1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione”***.

Da quanto riportato si intuisce chiaramente che se si volesse chiudere la posizione IVA del defunto, prima dell'incasso degli eventuali crediti, si dovrebbe:

- procedere alla fatturazione anticipata dei compensi, rispetto all'incasso, spettanti al ***“de cuius”*** e, quindi, agli eredi;

- determinare l'imposta dovuta e liquidarla nell'ultima dichiarazione annuale IVA, anticipando il momento dell'esigibilità rispetto al pagamento del corrispettivo e osservando in tal modo i dettami dell'art. 6 del DPR n. 633/1972¹.

A ben vedere il principio in questione risulta conforme a quanto già anticipato dall'Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 239/E/2009 dove era stato rilevato che:

- il contribuente non potesse chiudere la propria posizione IVA fino a che non fossero stati integralmente riscossi tutti i crediti spettanti;
- a questa regola si poteva derogare solo:
 - ✓ anticipando la fatturazione rispetto al momento dell'incasso del corrispettivo e provvedendo al versamento della relativa imposta;
 - ✓ adempiendo a tutti i connessi obblighi dichiarativi.

Per tutte queste ragioni non può più trovare applicazione quanto affermato nella vecchia risoluzione n. 501918/1973, in cui l'Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto adattabile al decesso del professionista il caso della morte del titolare di una ditta individuale.

Nello specifico, era stato chiarito che ***“nel caso di decesso del titolare di un'impresa individuale prima del verificarsi del momento impositivo, poiché l'impresa ha cessato di esistere per effetto della morte del suo titolare, non vi è dubbio che i corrispettivi pagati agli eredi e riguardanti prestazioni rese dall'imprenditore***

¹ L'art. 6 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “..... Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 142/1990, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett.) b, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla Legge 6 n. 298/1974, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo.....”.

deceduto devono considerarsi fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per assenza del presupposto soggettivo".

Gli adempimenti IVA in capo agli eredi

Come stabilito dall'art. 35-bis del DPR n. 633/1972 "***Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.***

Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore".

In altri termini, gli eredi che accettano l'eredità, senza rinunziarvi², devono eseguire alcuni atti finalizzati alla cessazione dell'attività del "***de cuius***".

Più precisamente gli eredi sono tenuti a presentare il modello AA9/12 al termine delle procedure conclusive, senza dover rispettare il consueto termine di 30 giorni dalla data del decesso.

Gli eredi che non proseguono l'attività del professionista defunto:

- devono, inoltre, aver cura di compilare:
 - ✓ il **quadro A, tipo di dichiarazione 3 "cessazione dell'attività"**, riportando il numero di partita IVA e la data di cessazione dell'attività;
 - ✓ il **quadro D "rappresentante"** indicando il **codice carica 7 "erede"**;
- non sono tenuti alla predisposizione del **quadro F**.

Di seguito un esempio di compilazione.

² Si ricorda che ai sensi dell'art. 519 del c.c. "La rinunzia deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente".

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ

DATA INIZIO

2 VARIAZIONE DATI

L

PARTITA IVA

DATA VARIAZIONE

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

PARTITA IVA

DATA CESSAZIONE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0 4 1 2 2 0 2 1

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

PARTITA IVA

QUADRO D
RAPPRESENTANTE

COGNOME O VERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BIANCHI	NOME PIETRO	CODICE CARICA 7	DATA INIZIO PROCEDIMENTO	CESSAZIONE C
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA VENEZIA	PROV. DATA DI NASCITA VE 09 07 1956	CODICE FISCALE BNCPR I 56 L 09 L 73 6 J		
CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANTE FISCALE				

Si fa notare che diversamente da quanto precisato nelle istruzioni ministeriali di compilazione, la data di cessazione dell'attività non deve coincidere con la data del decesso, ma bensì, come già anticipato, con la data di conclusione di tutte le operazioni, ciò in virtù dell'intervento della Suprema Corte.

Di conseguenza, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Ufficio deve ritenersi legittimo il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di conclusione di tutti i rapporti giuridici pendenti, anche se ciò comporta uno slittamento significativo del termine per la chiusura della posizione IVA del **"de cuius"**.

Ulteriori adempimenti ai fini IVA

Oltre alla chiusura della partita IVA del defunto gli eredi devono:

- a norma dell'art. 6, comma 5 del DPR n. 633/1972 emettere fatture con IVA a esigibilità differita, per le prestazioni non ancora rimosse alla data del decesso. Eventualità questa che spesso si verifica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Stato ed enti pubblici regionali) e con le unità sanitarie locali;
- fatturare le prestazioni professionali, già concluse alla data del decesso, ma non ancora fatturate a quella data.

Ebbene, in presenza di simili eventualità gli eredi:

- devono chiudere la posizione IVA del defunto solo all'incasso dell'ultima fattura. Questo anche derogando all'art. 35-bis del DPR n. 633/1972, norma che impone agli eredi di concludere tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni realizzate dal defunto entro 6 mesi dal decesso;
- incassare fatture/parcelle, ovvero emettere e successivamente incassare fatture/parcelle;
- anticipare, prima della chiusura della partita IVA, la fatturazione/parcellizzazione delle prestazioni svolte dal defunto, avendo cura di riportare nell'ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni ad esigibilità differita, per le quali non si sarebbe ancora verificato l'incasso, così come stabilito dall'art. 35, comma 4 del DPR n. 633/1972³.

Quale sorte per i crediti emersi dopo la chiusura della partita IVA?

Se successivamente alla chiusura della posizione IVA del defunto dovesse emergere un ulteriore credito esigibile, ipotesi non rara se si pensa al caso del fallimento e alla predisposizione del piano di riparto, in luogo degli eredi che non possono fatturare all'atto del pagamento, (d'altro canto come potrebbero senza una partita IVA aperta), l'obbligo di fatturazione ricade in capo al committente/cliente, così come stabilito dall'art. 6, comma 8 del Dlgs n. 471/1997⁴.

³ L'art 35, comma 4 del DPR n. 633/1972 afferma che: "In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'art. 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta".

⁴ L'art. 6, comma 8 del Dlgs n. 471/1997 sancisce che "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lett. a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta".

Solo operando in questo modo, infatti, l'imposta può essere assolta e la prestazione non può **"sfuggire"** dall'imposizione IVA.

Su questo stesso tema richiamiamo, però, la recente risposta a interpello n. 785/E/2021 in cui l'Agenzia delle Entrate è giunta ad una conclusione parzialmente differente.

In particolare, l'Ufficio, esaminando il caso del decesso di un avvocato, i cui eredi alla chiusura della posizione IVA del defunto avevano scoperto l'esistenza di crediti residui, provvedendo all'incasso degli stessi, ha rilevato che l'emersione della sopravvenienza attiva dopo oltre un anno impone agli stessi eredi di riaprire la partita IVA del defunto e di **"fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA"**.

Soluzione che a dirla tutta desta più di qualche perplessità, perché seppur comprensibile nei confronti dei soggetti privati, altrettanto non può dirsi per i titolari di partita IVA.

Nel caso di specie non sarebbe stato sufficiente autofatturare la prestazione a norma dell'art. 6, comma 8 del Dlgs n. 471/1997, così come ammesso per il credito riportato in un piano di riparto fallimentare?

L'Approfondimento – 2

Il D.L. 36/2022 convertito in Legge

di Federico Camani

PREMESSA

Recentemente, è stato convertito in Legge il D.L. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”. Tra le altre, sono confermate le seguenti disposizioni:

- applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito / credito / prepagate), da parte di coloro che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, obbligati alla trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici;
- estensione della trasmissione giornaliera dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico o ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”;
- soppressione dell’esonero di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti forfetari e, in genere, di coloro i quali non erano obbligati ad emetterla;
- estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sisma bonus”.

Inoltre, sono state introdotte, le seguenti novità:

- proroga, a determinate condizioni, del termine entro il quale deve essere effettuato l’acquisto dell’immobile usufruendo del c.d. “Sisma bonus” con detrazione del 110%;
- introduzione di uno specifico bonus a favore delle associazioni, società sportive e altri soggetti che gestiscono/sono proprietari di piscine e infrastrutture sportive per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

Si analizzano le sopracitate novità nel corso del presente intervento.

SANZIONI POS

È confermata la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 1, D.L. 36/2022 con cui, a partire dal 01.07.2022, entrano in vigore le sanzioni applicabili ai soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito, credito e altri strumenti elettronici).

Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

- 30 Euro (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La sanzione è irrogata a prescindere dall'importo della transazione rifiutata. In altre parole, è sanzionabile l'esercente che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico anche un importo irrisorio. Tra gli strumenti elettronici di cui l'esercente ha l'obbligo di accettare il pagamento, il Legislatore ha inserito anche le carte prepagate.

Le ragioni che hanno portato all'anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all'attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022 "la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1-103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede «l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni

amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici».

Peraltro, l'articolo 22, comma 5, D.L. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo, prevede la trasmissione giornaliera all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

- all'importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico,

esclusivamente per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti e per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).

Ora, al fine di "garantire" all'Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all'evasione, a seguito della soppressione del riferimento al comma 1-ter di cui all'articolo 22, D.L. 124/2019, l'obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati è stato esteso anche ai possessori di sistemi POS "non evoluti", senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta all'evasione, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l'articolo 1, commi da 540 a 544, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", dando la possibilità alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni e servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa o lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate,

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione, con la modifica del comma 540, sono state introdotte alcune novità. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia:

- procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:

- su propri rapporti di credito o debito bancari;
- su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;
- operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria;

Viene demandata all'Agenzia delle Dogane l'emanazione delle modalità tecniche della lotteria degli scontrini, estrazione istantanea e differita, relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi, etc.

SISMA BONUS 110%

In sede di conversione, con l'integrazione dell'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020 è stata disposta a favore degli acquirenti delle unità immobiliari, accatastate almeno in categoria F/4, che hanno:

- sottoscritto entro il 30.06.2022 un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- versato acconti con lo sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico,

la proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 del termine entro il quale deve essere effettuato il rogito.

ENEA PER INTERVENTI RISCHIO SISMICO

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di fruire della detrazione prevista:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge 296/2006 e all'articolo 14, D.L. 63/2013;

- dal c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.

L’invio dei dati relativi a tali interventi è presupposto indispensabile per fruire della detrazione.

La trasmissione dei dati relativi all’intervento serve pure a monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito:

- di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ossia “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”
- dell’acquisto di elettrodomestici rientranti nel c.d. “bonus arredo” di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013.

L’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione. In altre parole, l’invio dei dati all’Enea è presupposto necessario per fruire della detrazione prevista soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, ai sensi della Legge 296/2006 e dell’articolo 14, Legge 63/2013. Per tutti gli altri interventi, l’invio dei dati è obbligatorio ma non pregiudica la detrazione.

Nell’ambito delle misure per l’attuazione del PNRR contenute nel Decreto in esame, il Legislatore ha inoltre previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” e “Sisma bonus” effettuato dal MEF e dal MiTE tramite ENEA. In particolare, è confermata l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sisma bonus”, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% - 70% - 75% - 80% - 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.

BONUS IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE

In sede di conversione, a favore di:

- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- federazioni sportive nazionali;

- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- Enti pubblici,

che gestiscono/sono proprietari di piscine/infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è previsto il riconoscimento per il 2023, di un contributo in conto capitale nella misura dell'80% dei costi ammissibili (il cui importo massimo è fissato a 1.000.000 Euro) per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

CRISI D'IMPRESA

L'operatività del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", contenuto nel D.lgs. 14/2019, è stata più volte differita.

Si rammenta, infatti, che la relativa entrata in vigore, inizialmente fissata al 15.08.2020, è stata prorogata al 01.09.2021 a causa dell'emergenza COVID-19 ad opera dell'articolo 5, D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 389 del D.lgs. 14/2019, tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari ex articoli 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex articolo 378).

Va evidenziato che, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 20/2020, contenente la delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.lgs. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dal 01.09.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l'altro a correggere alcuni "refusi", chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di "crisi") e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi.

Successivamente, il Legislatore, con l'articolo 1, D.L. 118/2021 ha modificato l'articolo 389, rinviando ulteriormente al 16.05.2022 l'entrata in vigore del Codice (con esclusione delle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari e di responsabilità degli amministratori). Inoltre, era stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 389, fissando al 31.12.2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure

di allerta e di composizione assistita della crisi contenute nel Titolo II, Parte prima, D.lgs. 14/2019.

Da ultimo, è confermato l'ulteriore rinvio introdotto dal Decreto in esame dal 16.05.2022 al 15.07.2022 delle predette disposizioni, in considerazione del prossimo recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d'impresa (anche la "nuova" proroga non interessa le disposizioni in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari e di responsabilità degli amministratori).

Nella stessa sede è stata confermata l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 389, con la conseguenza che risultano applicabili dal 15.07.2022 anche le previsioni di cui al predetto Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

SOPPRESSIONE ESONERO FATTURA ELETTRONICA

Sono confermate le novità relative alla soppressione dal 01.07.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

- contribuenti minimi e forfetari;
- soggetti in regime forfetario ex Legge 398/91.

Pertanto, i predetti contribuenti saranno obbligati ad emettere fattura elettronica nei confronti dei cessionari/committenti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizione che, nel 2021, abbiano conseguito ricavi e/o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro. In mancanza di superamento della predetta soglia, l'obbligo scatterà a partire dal 01.01.2024. Per i contribuenti in regime di esonero, resta inteso che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della P.A. devono essere giustificate da fattura elettronica;
- l'utilizzo della fatturazione elettronica è comunque consigliato in quanto, parallelamente alla scelta di tracciare tutti i movimenti in entrata e in uscita superiori a 500 Euro, permetterebbe di accedere ai benefici premiali previsti per la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e IRPEF.

Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2" (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a 77,47 Euro è dovuta anche

l'imposta di bollo, da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero pagamento tramite modello F24).

La numerazione delle fatture prosegue dall'ultima fattura cartacea emessa.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di giugno

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GIUGNO 2022, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 321 DEL 03/06/2022 – LAVORATORI IMPATRIATI: ESERCIZIO OPZIONE PER ULTERIORE QUINQUENNIO ITALIANI NON ISCRITTI ALL'AIRE

L'istante illustra di avere doppia cittadinanza italiana e serba e dichiara di aver iniziato la propria carriera lavorativa presso una Banca, con sede a Belgrado. A decorrere dal 4 luglio 2016, l'istante illustra di essere stata distaccata presso una Banca italiana per svolgere la mansione di "HR Senior Specialist" e, a seguito del distacco e nell'ottica di stabilire la propria residenza in Italia, ha presentato, il 12 luglio 2016 la richiesta di permesso di soggiorno e il 10 novembre 2016 la richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente. Alla scadenza del contratto di distacco, l'istante dichiara di aver rassegnato le dimissioni dall'incarico svolto in Serbia e di aver accettato un nuovo contratto a tempo indeterminato offertole dalla Banca Italiana distaccataria. Pertanto dal 01 luglio 2018 l'istante dichiara di svolgere la propria attività lavorativa stabilmente in Italia. Avendo l'istante beneficiato a decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere all'opzione prevista dall'art. 1, co. 50, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026. L'Agenzia delle Entrate illustra all'istante in via preliminare come la Legge di Bilancio 2021 abbia stabilito che possano fruire dell'agevolazione, mediante opzione, le persone fisiche che durante la loro permanenza all'estero sino state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sino cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e che, abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che già beneficiavano del regime speciale

per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'istante, cittadina extracomunitaria, non sia in possesso dei requisiti per esercitare l'opzione di cui al citato art. 1, co. 50, della L. n. 178 del 2020 in quanto, nel periodo antecedente al trasferimento della propria residenza in Italia, non era iscritta all'AIRE acquisendo la cittadinanza italiana nel 2018 solo dopo essersi trasferita in Italia nel 2017.

INTERPELLO N. 324 DEL 06/06/2022 – AGEVOLAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CON MIGLIORE CLASSE ENERGETICA

La società istante illustra di aver acquistato il 04 marzo 2020 un immobile e di aver fruito delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 consistenti nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. La citata norma, efficace sino allo scorso 31 dicembre 2021, prevedeva tale agevolazione solo in caso di trasferimenti di interi fabbricati, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, nei successivi dieci anni, provvedessero alla demolizione e ricostruzione degli stessi fabbricati o che, eseguissero sugli stessi determinati interventi edilizi nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica "NZEB", A o B, prima di procedere alla successiva alienazione. Non avveratosi quanto previsto dalla norma, essendo in corso la vendita dell'intero fabbricato prima della trasformazione della classe energetica richiesta, l'istante chiede di sapere se sia possibile, a seguito di autodenuncia resa all'Amministrazione finanziaria, procedere al pagamento dell'imposta di registro in misura ordinaria, senza l'applicazione di sanzione ovvero con l'applicazione della sanzione riducibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate, rilascia parere contrario alla richiesta dell'istante chiarendo come, la vendita dell'intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall'art. 7 del D.L. n. 34 del 2019, senza che sia stata effettuata l'attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle predette condizioni e integra l'ipotesi di decadenza dall'agevolazione con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché della sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

INTERPELLO N. 328 DEL 09/06/2022 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IVA NEL CASO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'istante, illustra di svolgere la propria attività in campo edile e più precisamente di occuparsi della ristrutturazione di immobili di interesse storico-artistico. Sempre la società istante illustra di aver maturato un credito IVA con riferimento all'anno di imposta 2013, chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale IVA 2014. A seguito della richiesta di rimborso, il 1° aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate ha inviato una richiesta di documentazione integrativa alla quale, la società istante ha fornito riscontro solo in data 3 luglio 2020: il ritardo nella consegna della documentazione, spiega l'istante, è addebitabile ad una serie di accadimenti di cui la società è stata, suo malgrado, protagonista. In ragione della possibilità di vendita dell'immobile e del pieno rilancio delle proprie attività, non essendo il rimborso ancora stato eseguito, l'istante intenderebbe variare la scelta originariamente formulata nella Dichiarazione IVA 2014 circa l'utilizzo del credito IVA da rimborso a detrazione e/o compensazione, tramite la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa e chiede all'Agenzia conferma. L'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l'exkursus normativo, ricorda come la nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA, distinta ed autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui Redditi e dell'IRAP, equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente. Nello specifico l'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che gli accertamenti debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il termine di emendamento della dichiarazione originariamente presentata, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non può essere differito per il periodo che è intercorso tra il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l'Ufficio ha notificato la richiesta documenti in aprile 2016 e, la data in cui la società ha adempiuto a tale richiesta con la consegna documenti del 3 luglio 2020. Pertanto l'istante non è più nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA 2014.

INTERPELLO N. 331 DEL 21/06/2022 – BONUS LOCAZIONI E COMPENSAZIONE

La società istante, sottoposta a sequestro giudiziario, illustra di aver maturato un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto all'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Avendo l'istante debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, chiede di sapere se con riferimento al suddetto credito d'imposta operi il divieto di compensazione di cui all'art. 31, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso prospettato, illustra come sia già stato chiarito con la risposta ad interpello n. 451 del 01 luglio 2021 che, il divieto di compensazione, operi qualora vi siano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Dal divieto di compensazione sono pertanto esclusi i contributi agevolati erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del modello F24. Un distinguo deve essere fatto tra i crediti d'imposta che nascono quando il prelievo erariale, anche mediante autoliquidazione, è effettuato in misura superiore al dovuto e, tra i crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale. Date le premesse, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'istante abbia le condizioni per accedere all'agevolazione sopra richiamata, anche con riferimento al credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, avente natura agevolativa.

INTERPELLO N. 334 DEL 21/06/2022 – START- UP INNOVATIVA E CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

La società istante illustra di essere iscritta nel registro delle imprese come "start-up innovativa" ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e di avere per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per sviluppare la propria attività la società istante si vede costretta ad effettuare importanti investimenti e a tal proposito, per il reperimento delle provviste è intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche, sia imprese, disposti ad accollarsi determinate spese in cambio della partecipazione agli utili. La società istante vorrebbe instaurare la suddetta partnership attraverso un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante

all'associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare. Il dubbio da parte della società istante sulla correttezza dell'operazione descritta, sta nel fatto che l'art. 25, co. 2, lett. e) del D.L. n. 179 del 2012 preveda che le start-up, oltre a altri requisiti, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando siano iscritte nella sezione speciale della CCIAA. Pertanto la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate se il suddetto divieto operi anche nel caso di attribuzione di utili all'associato che apporta capitale nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up. L'agenzia delle Entrate, ricorda come ai sensi dell'articolo 2549 del C.c., con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. La determinazione della natura e dell'oggetto dell'apporto è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in una somma di denaro, nella cessione di beni mobili o immobili o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Nel caso prospettato il contratto di associazione in partecipazione assume per l'associante una funzione prettamente finanziaria di reperimento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività o per il compimento dell'affare mentre, per l'associato, assume una funzione associativa, tesa a soddisfare l'interesse a partecipare ai vantaggi conseguenti al raggiungimento degli scopi prefissati attraverso l'attività o gli affari svolti. Sotto il profilo fiscale, sia per l'associato che per l'associante, la situazione è equivalente a quella di una partecipazione ad una società di capitali: infatti la distribuzione dell'utile non è deducibile in capo all'associante, mentre costituisce imponibile fiscale in capo all'associato a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato. In considerazione del regime di tassazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all'associato in partecipazione, perderebbe i requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179 del 2012, il quale, alla lettera e) dispone che la start-up "non distribuisce, e non ha distribuito, utili". Tale conclusione è inoltre avvalorata dal fatto che il divieto di distribuzione di utili ha il fine di contrastare la riduzione degli investimenti necessari alla crescita della start-up innovativa: infatti se si procedesse a remunerare l'associato in partecipazione con gli utili spettanti, si perseguirebbe l'effetto opposto all'apporto di capitali che la norma agevolativa premia con le corrispondenti agevolazioni fiscali. Per questi motivi l'Agenzia delle Entrate ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell'ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

INTERPELLO N. 341 DEL 23/06/2022 – SUPERBONUS E IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

L'istante illustra di essere cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE e di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La suddetta tutela non permette all'istante di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" per poter fruire del Superbonus. L'istante vorrebbe realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi trainati quali il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli. Date le premesse l'istante chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di effettuare gli interventi illustrati. L'Agenzia delle Entrate chiarisce in premessa come il diritto al Superbonus spetti a fronte del sostenimento di spese riguardanti alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici denominati interventi "trainanti", oltre ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente e denominati "trainati". Inoltre la norma prevede che le agevolazioni spettino per gli interventi "trainanti" e "trainati" su parti comuni di edifici residenziali in condominio oppure, su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio, limitatamente ai soli interventi "trainati". Nel caso in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico a condizione che, tali interventi, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, quanto l'edificio è già nella penultima classe, conseguano una classe energetica più alta. Pertanto l'istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, potrà fruire del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per gli interventi richiamati al co. 2 dell'art. 119 del Decreto Rilancio riguardanti il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.

INTERPELLO N. 345 DEL 27/06/2022 – CERTIFICAZIONE INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

La Società istante è stata individuata quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l'indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19. Il predetto emolumento è stato considerato dall'istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato quindi erogato senza assoggettamento ad alcuna ritenuta. Inoltre tale indennità erogata nel 2021, costituisce una riproposizione di quella riconosciuta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020. Ciò premesso l'istante chiede chiarimenti in ordine agli obblighi certificativi di cui all'art. 4, co. 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in relazione all'indennità per i collaboratori sportivi qui in esame. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come questo sia tenuto a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle certificazioni uniche di cui al richiamato art. 4, co. 6-ter del D.P.R. n. 622 del 1998 e, nel caso di specie, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 73 del 2021, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770, ossia entro il 31 ottobre 2022. In relazione alle indennità in esame erogate, l'istante dovrà compilare la Sezione "Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi", indicando nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera "N" - "*indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici*". Inoltre, al punto 6, l'istante dovrà indicare il codice "22", utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Le prossime scadenze



18 luglio 2022

IMPOSTE DIRETTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2022

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1^a rata entro il 30.06.2022 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2^a rata, con gli interessi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 19^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

25 luglio 2022

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.

30 luglio 2022

MODELLO REDDITI 2022

Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno

solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, con la maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione.

IRAP 2022

Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.

CEDOLARE SECCA

Termine di versamento, in unica soluzione o come 1^a rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

INPS

Termine per versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.

IMPOSTE DIRETTE

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 sono riammessi ai benefici della definizione agevolata effettuando il pagamento, entro il 31.07.2022, delle rate in scadenza nell'anno 2021 di rottamazione ter, saldo e stralcio e rottamazione UE (L. 25/2022).
